



CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO

DODICESIMA LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE N. 62

PROPOSTA DI LEGGE d'iniziativa dei consiglieri Patron, Bozza e Maltauro

**INTERVENTI PER LA VALORIZZAZIONE E PROMOZIONE DEL
PATRIMONIO BANDISTICO E CORALE DELLA REGIONE VENETO E
ISTITUZIONE DELLA GIORNATA REGIONALE DELLE BANDE
MUSICALI E DEI CORI**

Presentato alla Presidenza del Consiglio il 16 aprile 2026.

INTERVENTI PER LA VALORIZZAZIONE E PROMOZIONE DEL PATRIMONIO BANDISTICO E CORALE DELLA REGIONE VENETO E ISTITUZIONE DELLA GIORNATA REGIONALE DELLE BANDE MUSICALI E DEI CORI

Relazione:

In Italia e nella Regione Veneto il fenomeno delle bande musicali e delle forme musicali amatoriali di tipo bandistico e corale in genere, è particolarmente radicato e apprezzato dai cittadini.

Una banda musicale, o semplicemente banda, o anche orchestra di fiati è un complesso musicale formato esclusivamente da strumenti musicali a fiato e a percussione. L'assenza degli archi (violini, viole e violoncelli) propri dell'Orchestra è compensata dall'impiego di strumenti a fiato normalmente estranei all'orchestra sinfonica, e dall'uso massiccio di strumenti a fiato di tipologie varie.

Gli organici delle bande sono estremamente eterogenei e presentano varianti a seconda delle zone geografiche, dalle tradizioni locali e, principalmente nei complessi non professionali, dalla disponibilità di strumentisti. Anche il livello tecnico-musicale è determinato da numerose variabili ma si riscontra in genere un livello di qualità eccellente anche nei gruppi amatoriali e dilettantistici, in cui possono essere presenti elementi con una buona preparazione anche accademica.

Il fenomeno è presente fin dall'antichità, già in epoca romana, ma il primo riscontro effettivo lo abbiamo nel Medioevo, in cui si formano i primi gruppi musicali simili alla banda, tra i quali il complesso che accompagnava il carroccio. L'origine della banda, così come è intesa oggi, però, risale al XIV secolo, quando un numero ridotto di suonatori prestava servizio presso le corti e le signorie, con compiti artistici e di parata. Nel XVIII secolo la banda era composta da un numero non superiore a diciotto elementi; verso la fine del secolo, vennero perfezionati nuovi strumenti e le bande si distinsero tra quelle cittadine e militari.

La più importante definizione delle bande avviene nel 1901 quando il maestro Alessandro Vessella, a Roma, portò avanti una riforma che fu accolta favorevolmente anche all'estero e che prevedeva un'unica partitura divisa in tre organici: piccola banda (35 esecutori), media banda (54 esecutori) e grande banda (102 esecutori). Caratteristica principale di tali formazioni è la grande varietà strumentale: Vessella mirava infatti ad utilizzare il maggior numero di strumenti appartenenti a ciascuna famiglia, dal più acuto al più grave. In tal modo era possibile ottenere sfumature timbriche impossibili da ottenere con gli organici precedenti.

Indipendentemente dalla tipologia della banda (da concerto, da parata etc.) e dal repertorio decisamente variegato che può spaziare dalle tradizionali marce alle sinfonie d'opera, passando per i generi più moderni, non c'è dubbio che questa tipologia di arte musicale riscontra un vastissimo consenso popolare, e merita pertanto un giusto riconoscimento.

Quanto invece ai cori musicali, va ricordato che il canto corale è un'espressione artistica presente pressoché ovunque, dalle origini della storia e con continuità a partire dalla Grecia antica passando poi per la tradizione

ebraica e la dottrina cristiana fino ad arrivare al canto gregoriano, massima espressione corale del culto cristiano.

Il canto gregoriano ha influenzato tutta la pratica corale medioevale che si è poi evoluta con caratteristiche foniche moderne grazie all'arte polifonica. Se inizialmente il coro polifonico è unicamente legato alla musica a cappella, verso la fine del Cinquecento si è poi mescolato con la musica strumentale grazie alle grandiose opere in stile policorale della scuola veneziana.

Gli sviluppi dell'attività corale si sono avuti soprattutto con le produzioni sacre di numerosi grandi compositori come Georg Friedrich Händel e Johann Sebastian Bach e si è poi assistito alla diversificazione dei cori, con la diffusione del coro profano che rientra a pieno titolo nel teatro musicale.

Le formazioni corali amatoriali, anche di altissimo livello, sono composte da coristi non professionisti e da un direttore (maestro del coro, di solito professionista).

In Italia e nella Regione del Veneto la realtà corale vanta tradizioni antiche e di prestigio; numerosi sono i cori iscritti alle associazioni corali provinciali e regionali

L'estrema varietà dell'attività corale prevede una ampia diversificazione negli organici corali; l'organico corale moderno è formato solitamente da voci maschili (tenori, baritoni e bassi) e voci femminili (soprani, mezzosoprani e contralti) che cantano insieme ma i cori possono anche essere costituiti interamente da sole voci maschili o, più raramente, da voci femminili.

Nei cori misti più diffusi i coristi sono suddivisi in quattro sezioni, di cui due femminili ossia soprano e contralto più due maschili ovvero tenore e basso.

La Regione Veneto aveva in origine disciplinato la materia con la legge regionale 20 marzo 1994, n. 13 "Norme per la promozione della cultura musicale di tipo corale e bandistico", successivamente abrogata dall'articolo 40, secondo comma, legge regionale 16 maggio 2019, n. 17 "Legge per la cultura", che ha previsto che le varie azioni in ambito culturale debbano trovare riconoscimento all'interno dell'azione programmatica rappresentata dal Piano triennale della cultura e declinando poi le varie forme di aiuto e sostegno all'interno del Piano annuale della cultura.

Per quanto concerne l'attività corale e bandistica amatoriale con deliberazione della Giunta regionale 6 agosto 2024, n. 919, in attuazione del Piano annuale degli interventi per la cultura 2024 approvato con deliberazione della Giunta regionale 14 maggio 2024, n. 195, la Regione ha approvato i protocolli d'intesa con le principali aggregazioni dei gruppi di teatro amatoriale e corali e bandistici operanti nel Veneto (AMBAC Veneto, ANBIMA Veneto APS; ASAC Veneto ETS, FITA Veneto APS).

Il Piano annuale degli interventi per la cultura anno 2025 approvato con deliberazione della Giunta regionale 25 febbraio 2025, n. 186 conferma specificatamente le azioni S6 "Valorizzazione dello spettacolo amatoriale teatrale" e S7 "Promozione dell'offerta musicale corale e bandistica", finalizzate a finanziare le attività delle compagini musicali bandistiche più strutturate nella loro articolazione regionale.

Ulteriori forme di sostegno possono avvenire tramite le consuete procedure ad evidenza pubblica ai sensi delle leggi regionali 9 settembre 1978, n. 49 "Rifinanziamento e modifiche della legge regionale 9 giugno 1975, n. 70, concernente contributi e spese per l'organizzazione di mostre, manifestazioni e

convegni di interesse regionale” e 14 gennaio 2003, n. 3 “Legge finanziaria regionale per l'esercizio 2003”, ricorrendone i presupposti.

In tale contesto normativo, come nuovamente definito ai sensi della legge regionale 17/2019, si ritiene tuttavia opportuno ripristinare una normativa specifica che preveda la valorizzazione della cultura musicale amatoriale di tipo bandistico e corale, individuando una coordinata e specifica azione di sostegno che potrà essere articolata utilizzando sia le risorse finanziarie già a disposizione, e come detto presenti nelle varie attività che trovano finanziamento all'interno del piano annuale della cultura, che le somme stanziare con la presente legge.

Passando all'esame della proposta di legge, con l'articolo 1 della presente proposta si precisano le finalità del presente progetto di legge.

L'articolo 2 provvede a indicare le relative azioni da attivare e il successivo articolo 3 prevede l'istituzione dell'Albo regionale delle varie forme bandistiche, corali e dei gruppi di majorettes, rimettendo alla competenza della Giunta regionale l'articolazione dell'albo in ulteriori categorie musicali oltre a quelle previste.

L'articolo 4 istituisce la Giornata regionale dedicata alle bande musicali e ai cori mentre il successivo articolo 5 individua i potenziali beneficiari delle particolari misure di sostegno.

Chiude l'elaborato l'articolo 6 che reca la conseguente norma finanziaria.

INTERVENTI PER LA VALORIZZAZIONE E PROMOZIONE DEL PATRIMONIO BANDISTICO E CORALE DELLA REGIONE VENETO E ISTITUZIONE DELLA GIORNATA REGIONALE DELLE BANDE MUSICALI E DEI CORI

Art. 1 - Finalità.

1. La Regione del Veneto, riconoscendo l'alto valore della musica come strumento di formazione culturale, inclusione sociale e sviluppo economico, promuove e sostiene la cultura bandistica e corale veneta, quale espressione del patrimonio culturale immateriale regionale e veicolo di identità e valorizzazione del territorio.

Art. 2 - Azioni.

1. Per le finalità di cui all'articolo 1, la Regione:
- a) promuove la conoscenza, la diffusione, l'insegnamento e la pratica della cultura musicale amatoriale di tipo bandistico, corale, strumentale, folkloristico e delle fanfare, nelle varie forme in cui queste espressioni musicali si manifestano, incluse le esibizioni di majorettes quali parti delle parate delle bande musicali, con particolare attenzione al repertorio musicale popolare e amatoriale veneto;
 - b) sostiene attività di ricerca di partiture, compositori, documenti e testi ai fini della conoscenza del repertorio storico delle bande musicali, dei cori, delle fanfare, dei gruppi folk e strumentali, nonché dei loro più importanti esponenti;
 - c) promuove e sostiene iniziative musicali bandistiche, corali, strumentali, folkloristiche e delle fanfare di rilevante interesse artistico e storico ed etnomusicologico;
 - d) sostiene progetti di orientamento musicale di tipo bandistico, corale, strumentale, folkloristico e delle fanfare, in collaborazione con le associazioni culturali di categoria e gli istituti scolastici di ogni ordine e grado, anche finalizzati alla tutela, alla salvaguardia e alla valorizzazione del repertorio musicale popolare e amatoriale veneto;
 - e) incentiva la realizzazione di attività di educazione e di corsi di formazione musicale amatoriale di tipo bandistico, corale, strumentale, folkloristico e delle fanfare;
 - f) promuove iniziative di formazione e di aggiornamento dei musicisti, dei docenti, degli istruttori e dei direttori di banda e cori attraverso convegni, seminari e simili organizzati d'intesa con i conservatori di musica e i licei musicali nonché con le orchestre e le associazioni di categoria riconosciute dalla Regione del Veneto;
 - g) promuove il censimento, il recupero e la salvaguardia del patrimonio storico-musicale e delle danze popolari, inclusa la catalogazione di strumenti antichi e delle uniformi, anche attraverso progetti di catalogazione, digitalizzazione, registrazione e conservazione, nonché di promozione e raccolta di nuovi repertori.

Art. 3 - Albo regionale delle bande musicali, dei cori e dei Gruppi di majorettes.

1. Presso la competente direzione è istituito l'Albo regionale delle bande musicali e dei cori che comprende la sezione dedicata ai gruppi di majorettes. Sono ammessi all'iscrizione all'albo gli organismi musicali costituiti in forma di associazione o altra forma, comunque non lucrativa, prevista dalla legislazione

vigente, con sede legale nel territorio regionale e denominazione strettamente correlata al detto territorio, aventi tra le finalità statutarie la promozione della musica bandistica in formazioni quali:

- a) bande musicali;
- b) fanfare;
- c) ensemble di fiati;
- d) orchestre di fiati;
- e) gruppi strumentali e folkloristici;
- f) cori;
- g) gruppi di majorettes.

2. L'iscrizione all'albo avviene a richiesta degli interessati, previa verifica da parte della Regione dei requisiti necessari, quali:

- a) svolgere attività musicale organizzata in corpi bandistici o corali, strumentali, folkloristici e in fanfare a carattere stabile e continuativo nella Regione Veneto e con il supporto di scuole di musica permanenti o corsi di formazione organizzati secondo calendari stabili e continuativi;
- b) essere costituiti da almeno tre anni, con atto pubblico, ovvero con scrittura privata registrata;
- c) dimostrare di avere svolto, nel triennio precedente, attività musicali organizzate in corpo bandistico, corale, strumentale, folkloristico e in fanfare in un numero non inferiore a tre esibizioni o prestazioni artistiche per ciascun anno;
- d) avere un organico funzionale alla esecuzione dei programmi musicali della tradizione bandistica, corale, strumentale, folkloristica e delle fanfare, nonché avere la figura del maestro o direttore in possesso di titoli quali il diploma accademico di I o II livello in composizione, direzione e strumentazione per orchestra di fiati, il diploma accademico di direzione d'orchestra, il diploma accademico di II livello in strumento di conservatorio o titoli equipollenti o che sia in possesso di comprovata esperienza.

3. La Giunta regionale definisce eventuali ulteriori criteri, modalità e articolazioni di attività rispetto a quelle descritte al comma 1, nonché adotta eventuali norme applicative in relazione ai requisiti di cui al comma 2, sentita la competente commissione consiliare che si esprime entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta, trascorsi i quali si prescinde dal parere.

4. La competente Direzione regionale:

- a) definisce le modalità di iscrizione nell'albo, la documentazione da allegare alla domanda e le modalità in cui opera la decadenza dall'iscrizione stessa;
- b) procede, di norma ogni due anni, alla revisione e all'aggiornamento delle iscrizioni all'Albo, verificando al contempo il permanere dei requisiti necessari degli iscritti avviando, nel caso di perdita dei requisiti, il procedimento finalizzato alla decadenza dall'iscrizione all'albo regionale.

5. L'iscrizione all'albo è condizione necessaria per accedere ai contributi regionali.

Art. 4 - Istituzione della Giornata dedicata alle bande musicali e ai cori.

1. Per le finalità di cui all'articolo 1 la Regione del Veneto istituisce la Giornata regionale dedicata ai corpi bandistici, allo scopo di celebrare ogni anno su tutto il territorio regionale la tradizione bandistica, corale, delle fanfare e dei gruppi strumentali e folkloristici, anche attraverso la realizzazione di convegni, dibattiti, forum, mostre e l'esibizione delle bande musicali e cori locali.

Art. 5 - Destinatari delle forme di sostegno.

1. La Regione del Veneto, con l'approvazione del Piano annuale degli interventi per la cultura, prevede forme di sostegno economico agli organismi musicali iscritti all'albo regionale, oltre che per le finalità di cui all'articolo 2, anche per:

- a) l'acquisto, la manutenzione e la conservazione di strumenti e attrezzature musicali, nonché per l'acquisto delle uniformi dei musicisti delle formazioni bandistiche;
- b) l'acquisto di partiture musicali originali, nel rispetto della normativa statale in materia di diritto d'autore;
- c) le spese di gestione degli spazi o locali ottenuti per lo svolgimento delle attività musicali;
- d) la realizzazione di eventi musicali anche in collaborazione con altre formazioni bandistiche nazionali e internazionali;

2. La Giunta regionale, con proprie deliberazioni, stabilisce i criteri e le modalità di concessione dei contributi di cui al comma 1.

Art. 6 - Norma finanziaria.

1. Agli oneri correnti derivanti dall'applicazione dell'articolo 2 e dell'articolo 5, comma 1, lettere c), d), quantificati in euro 100.000,00 per ciascun esercizio 2026, 2027 e 2028, si fa fronte con le risorse allocate nella Missione 05 "Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali", Programma 02 "Attività culturali ed interventi diversi nel settore culturale", Titolo 1 "Spese correnti", la cui dotazione viene aumentata riducendo contestualmente di pari importo il fondo di cui all'articolo 7, comma 1, della legge regionale 10 aprile 2026, n. 4, allocato nella Missione 20 "Fondi e accantonamenti", Programma 03 "Altri fondi", Titolo 1 "Spese correnti" del bilancio di previsione 2026-2028.

2. Agli oneri correnti derivanti dall'applicazione dell'articolo 4, quantificati in euro 20.000,00 per ciascun esercizio 2026, 2027 e 2028, si fa fronte con le risorse allocate nella Missione 05 "Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali", Programma 02 "Attività culturali ed interventi diversi nel settore culturale", Titolo 1 "Spese correnti", la cui dotazione viene aumentata riducendo contestualmente di pari importo il fondo di cui all'articolo 7, comma 1, della legge regionale 10 aprile 2026, n. 4, allocato nella Missione 20 "Fondi e accantonamenti", Programma 03 "Altri fondi", Titolo 1 "Spese correnti" del bilancio di previsione 2026-2028.

3. Agli oneri in conto capitale derivanti dall'applicazione dell'articolo 5, comma 1, lettere a), b), quantificati in euro 200.000,00 per ciascuno degli esercizi 2026, 2027 e 2028, si fa fronte con le risorse allocate Missione 05 "Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali", Programma 02 "Attività culturali ed interventi diversi nel settore culturale", Titolo 2 "Spese in conto capitale" la cui dotazione viene aumentata riducendo contestualmente di pari importo il fondo di cui all'articolo 7, comma 2, della legge regionale 10 aprile 2026, n. 4, allocato nella Missione 20 "Fondi e accantonamenti", Programma 03 "Altri fondi", Titolo 2 "Spese in conto capitale" del bilancio di previsione 2026-2028.

INDICE

Art. 1 - Finalità.....	5
Art. 2 - Azioni.....	5
Art. 3 - Albo regionale delle bande musicali, dei cori e dei Gruppi di majorettes.....	5
Art. 4 - Istituzione della Giornata dedicata alle bande musicali e ai cori.....	6
Art. 5 - Destinatari delle forme di sostegno.....	7
Art. 6 - Norma finanziaria.....	7